

	Repertorio n. 41458	Raccolta n. 20310
	ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE	
	REPUBBLICA ITALIANA	Registrato a Trani
	L'anno duemilaventidue, il giorno sei del mese di giugno.	il 9 giugno 2022 n. 1866
	06.06.2022	Serie 1T
	In Bisceglie, nel mio studio alla Via Vittorio Veneto n.1	
	Innanzi a me dottor Carlo Lorusso, notaio in Bisceglie,	
	iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani,	
	SONO PRESENTI:	
	1) DI TULLIO Isabella , nata a Bisceglie (BT) il 12 ottobre	
	1952, codice fiscale dichiarato: DTLSSL52R52A883A, ed ivi re-	
	sidente alla Via Carrara Santa Maria n.1;	
	la quale interviene nel presente atto sia in proprio, che qua-	
	le procuratore di:	
	A) CEO Michele , nato a Modugno (BA) il giorno 18 luglio 1975,	
	codice fiscale dichiarato: CEOMHL75L18F262X, e residente in	
	Mantova (MN) alla Via Luigi Pastro, n.11;	
	giusta procura speciale a mio rogito, in data 20 maggio 2022,	
	Repertorio n.41414, che in originale si allega al presente at-	
	to sotto la lettera "A" ;	
	2) DELL'OLIO Giambattista , nato a Bisceglie (BT) il giorno 22	
	ottobre 1949, codice fiscale dichiarato: DLLGBT49R22A883K, ed	
	ivi residente alla Via Carrara Santa Maria n.1;	
	il quale interviene nel presente atto sia in proprio, che qua-	
	le procuratore di:	
	- 1 -	

	B) DELL'OLIO Giulia , nata a Bisceglie (BT) il giorno 07 agosto	
	1974, codice fiscale dichiarato: DLLGLI74M47A883E, e residente	
	in Vermezzo (MI) alla Via Carducci n.40;	
	giusta procura speciale a mio rogito, in data 20 maggio 2022,	
	Repertorio n.41413, che in originale si allega al presente at-	
	to sotto la lettera "B" ;	
	Detti comparenti, della cui identità personale io notaio sono	
	certo, mi richiedono per questo atto con il quale convengono e	
	stipulano quanto segue:	
	Articolo 1	
	(DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE - SEDE LEGALE)	
	E' costituita ai sensi del Codice Civile e del D.lgs. 3 luglio	
	2017 n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore)	
	e successive modifiche ed integrazioni, una Associazione deno-	
	minata "LA VITA E' BELLA" , la quale ricomprenderà nella deno-	
	minazione anche l'acronimo ETS al partire dalla sua iscrizione	
	nel R.U.N.T.S., di seguito detta, ai fini del presente atto,	
	semplicemente "Associazione".	
	L'Associazione ha sede nel Comune di Bisceglie alla Via Carra-	
	ra Santa Maria n.1.	
	Potranno essere istituite sedi o distaccamenti dove e ove sia-	
	no necessari per la condotta delle attività al fine del rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	L'eventuale trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Co-	
	mune, non comporterà alcuna variazione né allo statuto né ai	
	- 2 -	

regolamenti interni.

Articolo 2

(SCOPO - OGGETTO)

L'Associazione si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale nel rispetto dell'art.5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della non-violenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-	
	colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-	
	sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24	
	dicembre 2007, n. 244;	
	L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attivi-	
	tà indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: opera	
	nella promozione dei "servizi sociali" comprendendo tutte le	
	attività relative alla predisposizione ed erogazione di servi-	
	zi, gratuiti destinati a rimuovere e superare le situazioni di	
	bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel cor-	
	so della sua vita.	
	Promuove l'organizzazione di attività culturali, artistiche o	
	ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche edi-	
	toriali, di promozione e diffusione della cultura e della pra-	
	tica del volontariato e delle attività di interesse generale	
	per la collettività.	
	Organizzare, d'intensa e/o in partenariato con enti pubblici o	
	privati italiani o stranieri, istituti, università, associa-	
	zioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, part-	

	nership per il raggiungimento degli scopi istituzionali.	
	Partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei ed interna-	
	zionali per la realizzazione di progetti culturali e di atti-	
	ività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzio-	
	nali;	
	Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in lo-	
	cazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione	
	beni mobili ed immobili;	
	Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il	
	finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza	
	esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o	
	lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione	
	di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di	
	garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Asso-	
	ciazione;	
	Sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la con-	
	cessione in uso di beni.	
	Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche tra-	
	scrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati	
	che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli sco-	
	pi dell'Associazione;	
	Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, loca-	
	trice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o ge-	
	stiti, anche per concessione amministrativa;	
	Favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo	

	sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il	
	raggiungimento di fini similari a quelli dell'Associazione o	
	tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento	
	dei suoi fini;	
	Tenere corsi di orientamento, formazione ed aggiornamento pro-	
	fessionale usufruendo dei contributi regionali, nazionali e	
	comunitari, secondo le disposizioni normative vigenti in mate-	
	ria;	
	Porre in essere attività con qualunque mezzo, di informazione	
	e divulgazione sia a carattere generale che scientifico.	
	Porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente,	
	tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale,	
	necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutari.	
	Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere	
	realizzate sia in Italia che all'estero;	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà	
	inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti as-	
	sociative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collabo-	
	rare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento	
	delle finalità statutarie.	
	Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà	
	svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse	
	generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,	
	secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto mini-	
	steriale.	

	L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio	
	Direttivo con apposita delibera.	
	Le disposizioni legislative di cui sopra si intendono adegua-	
	bili alle eventuali e successive modifiche.	
	Articolo 3	
	(DURATA DELL' ASSOCIAZIONE)	
	La durata dell'Associazione è illimitata.	
	Articolo 4	
	(QUOTE ASSOCIATIVE)	
	Le quote di partecipazione all'Associazione, degli associati	
	fondatori, vengono con il presente atto attualmente determina-	
	te in Euro 100,00 (cento virgola zero zero) per ogni associato	
	fondatore, e pertanto il fondo associativo ammonta, ad oggi,	
	ad Euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero).	
	La quota associativa a carico dei soci è stabilita in funzione	
	dei programmi di attività svolta.	
	Articolo 5	
	(AMMINISTRAZIONE ASSOCIAZIONE)	
	L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Co-	
	stituiscono il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice	
	Presidente e i consiglieri all'uopo designati. Sono nominati	
	quali primi componenti del Consiglio Direttivo:	
	- Di Tullio Isabella (Presidente)	
	- Dell'Olio Giambattista (Vice Presidente)	
	- Ceo Michele (Consigliere/Segretario)	
	- 7 -	

	- Dell'Olio Giulia (Consigliere/Tesoriere)	
	i quali accettano tale incarico e dichiarano che nei loro con-	
	fronti non sussistono cause di incompatibilità e/o ineleggibi-	
	lità.	
	Articolo 6	
	(RAPPRESENTANZA ASSOCIAZIONE)	
	Il Presidente, eletto esclusivamente tra i soci fondatori, ha	
	la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei	
	terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'As-	
	semblea e del Consiglio.	
	In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di	
	competenza del Consiglio, sottoponendoli a ratifica nella pri-	
	ma riunione utile.	
	In caso di assenza, di impedimento, delega o di cessazione, le	
	relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.	
	Articolo 7	
	(PRIMO ESERCIZIO)	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31/12/2022.	
	Articolo 8	
	(RINVIO ALLO STATUTO ED AL CODICE CIVILE)	
	L'Associazione è altresì regolata dalle norme di funzionamento	
	e di organizzazione contenute nello statuto e per quanto non	
	espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposi-	
	zioni normative in materia.	
	Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 C.T.S. la domanda	
	- 8 -	

	di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	della presente Associazione, sarà presentata e depositata dal	
	Presidente dell'Associazione, quale rappresentante legale	
	dell'Ente.	
	PARTE SECONDA - STATUTO	
	Costituzione - Denominazione - Sede - Durata	
	Art. 1. È costituita, un'associazione denominata "LA VITA E'	
	BELLA", la quale ricomprenderà nella denominazione anche	
	l'acronimo ETS al partire dalla sua iscrizione nel R.U.N.T.S.,	
	con sede in Bisceglie alla Via Carrara Santa Maria n.1, quale	
	Ente del Terzo Settore, in conformità al dettato del D.Lgs	
	117/2017.	
	L'Associazione, ricomprenderà nella denominazione anche	
	l'acronimo ETS. Il trasferimento della sede legale nell'ambito	
	dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio	
	Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città	
	dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica	
	dello statuto. La durata dell'Associazione é illimitata.	
	Art. 2. L'Associazione "LA VITA E' BELLA" la quale ricompren-	
	derà nella denominazione anche l'acronimo ETS al partire dalla	
	sua iscrizione nel R.U.N.T.S., più avanti chiamata per brevità	
	Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratui-	
	tà, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità	
	di solidarietà sociale.	
	Art. 3. L'Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la	
	- 9 -	

	distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di	
	gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita	
	dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la di-	
	stribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favo-	
	re di altre Associazioni con finalità simili e che per leg-	
	ge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura	
	unitaria. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati	
	esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzio-	
	nali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione	
	opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via	
	principale in favore dei propri associati, di loro familiari o	
	di terzi le seguenti attività di interesse generale relative	
	alla beneficenza, in quanto l'associazione ha lo scopo princi-	
	pale di raccogliere fondi da destinare ad attività di assi-	
	stenza sociale oltre a svolgere attività che portino al perse-	
	guimento di finalità di solidarietà sociale, sempre realizzate	
	attraverso la raccolta dei fondi. L'associazione opera nel ri-	
	spetto dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, lettere:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-	
	mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive	
	modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.	
	112, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	- 10 -	

	della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni,	
	nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità	
	educativa;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche	
	editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della	
	pratica del volontariato e delle attività di interesse genera-	
	le di cui al presente articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della non violenza e della difesa non armata;	
	w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente arti-	
	colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di	
	aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-	
	colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqui-	
	sto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24	
	dicembre 2007, n. 244;	
	Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà	
	svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse	
	generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,	
	secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto mini-	
	steriale.	
	L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio	
	Direttivo con apposita delibera.	
	- 11 -	

	Le disposizioni legislative di cui sopra si intendono adegua-	
	bili alle eventuali e successive modifiche.	
	L'associazione si propone, per i propri soci e per i potenzia-	
	li associati, di:	
	- Svolgere attività di raccolta fondi disciplinata dall'art.7	
	del codice del terzo settore per finanziare le proprie attivi-	
	tà di interesse generale oltre alla raccolta fondi per la be-	
	neficenza in Italia e all'estero;	
	- organizzare, d'intensa e/o in partenariato con enti pubblici	
	o privati italiani o stranieri, istituti, università, associa-	
	zioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, part-	
	nership per il raggiungimento degli scopi istituzionali;	
	- partecipa ai diversi bandi, nazionali, europei ed interna-	
	zionali per la realizzazione di progetti culturali e di atti-	
	vità di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzio-	
	nali;	
	- acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in	
	locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione	
	beni mobili ed immobili;	
	- stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il	
	finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza	
	esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o	
	lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione	
	di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di	
	garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Asso-	
	- 12 -	

	ciazione;	
	- sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la con-	
	cessione in uso di beni;	
	- stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche	
	trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o pri-	
	vati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli	
	scopi dell'Associazione;	
	- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, loca-	
	trice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o ge-	
	stiti, anche per concessione amministrativa;	
	- favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni,	
	lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per	
	il raggiungimento di fini similari a quelli dell'Associazione	
	o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimen-	
	to dei suoi fini;	
	- tenere corsi di orientamento, formazione ed aggiornamento	
	professionale usufruendo dei contributi regionali, nazionali e	
	comunitari, secondo le disposizioni normative vigenti in mate-	
	ria da destinare a soggetti svantaggiati immigrati o disoccu-	
	pati e/o con svantaggi economici o sociali;	
	- porre in essere attività con qualunque mezzo, di informazio-	
	ne e divulgazione sia a carattere generale che scientifico;	
	- porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalen-	
	te, tutte le attività strumentali, anche di natura commercia-	
	le, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutari.	
	- 13 -	

	Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere	
	realizzate sia in Italia che all'estero.	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà	
	inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti as-	
	sociative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collabo-	
	rare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento	
	delle finalità statutarie.	
	Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà	
	svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse	
	generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,	
	secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto mini-	
	steriale.	
	L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio	
	Direttivo con apposita delibera.	
	L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse	
	di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è deman-	
	dato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in me-	
	rito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione	
	del bilancio annuale (o rendiconto). L'associazione può eser-	
	citare, a norma dell'art. 7 D.Lgs n. 117/2017, anche attività	
	di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di lasciti,	
	donazioni e contributi, al fine di finanziare le proprie atti-	
	vità di interesse generale, nel rispetto dei principi di veri-	
	tà, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e	
	il pubblico.	
	- 14 -	

	Le disposizioni legislative di cui sopra si intendono adegua-	
	bili alle eventuali e successive modifiche.	
	Soci	
	Art. 4. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro	
	che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano	
	impegnarsi per la loro realizzazione. Possono essere ammessi	
	come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di	
	lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al	
	cinquanta per cento del numero delle associazioni aderenti. Il	
	mantenimento della qualifica di socio é subordinato al paga-	
	mento della quota associativa annuale nei termini prescritti	
	dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 5 La domanda di ammissione a socio deve essere presentata	
	al Consiglio Direttivo. Il Consiglio delibera sull'accoglimen-	
	to o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del	
	socio è annotata nel Libro soci.	
	Art.6 Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comu-	
	nicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi	
	entro sessanta (60) giorni. In questo caso l'aspirante socio	
	entro sessanta (60) giorni ha la facoltà di presentare ricorso	
	all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso	
	della sua prima riunione.	
	Diritti e doveri dei soci	
	Art. 7. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte	
	le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare	
	- 15 -	

	con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle ca-	
	riche sociali e di svolgere le attività comunemente concorda-	
	te. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali pre-	
	via richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro	
	quindici (15) giorni. Essi hanno, inoltre, il diritto di rece-	
	dere, con preavviso scritto di almeno (8) giorni, dall'appar-	
	tenenza all'associazione. I diritti di partecipazione non sono	
	trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata	
	non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile. I soci hanno	
	l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello	
	statuto e degli eventuali regolamenti. I soci non hanno alcun	
	diritto sul patrimonio della stessa.	
	Perdita della qualità di socio	
	Art. 8. La qualità di socio si perde:	
	- per morte;	
	- per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso	
	avrà decorrenza immediata, resta fermo l'obbligo per il paga-	
	mento della quota sociale per l'anno in corso.	
	- per esclusione.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si ren-	
	dono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scor-	
	retti ripetuti che costituiscono violazione di norme statuta-	
	rie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione	
	si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita	
	- 16 -	

	della qualità di socio é deliberata dal Consiglio Direttivo.	
	Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha	
	quindici (15) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assem-	
	blea che dovrà deliberare entro e non oltre trenta (30) giorni	
	dal ricorso medesimo.	
	Volontari	
	Art.9. Sono volontari gli associati che aderiscono all'asso-	
	ciazione, per libera scelta ed in modo personale svolgendo at-	
	tività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indi-	
	retti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività	
	del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno	
	dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate	
	dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e	
	documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e	
	alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.	
	Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese so-	
	stenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fron-	
	te di un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del	
	D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo massimo sta-	
	bilito dalla normativa vigente e futura, previa delibera del	
	Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e at-	
	tività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità	
	di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con	
	qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e	
	- 17 -	

	con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui	
	il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la	
	propria attività volontaria. Non si considera volontario ma	
	associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nel-	
	lo svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano atti-	
	vità di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del	
	D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le	
	malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa non-	
	ché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari	
	sono iscritti in un apposito registro.	
	Sostenitori	
	Art. 10. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di so-	
	stenitori tutte le persone che condividendone gli ideali, dan-	
	no un loro contributo economico libero e volontario. I soste-	
	nitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di	
	elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere in-	
	formati delle iniziative che vengono di volta in volta intra-	
	prese dall'associazione.	
	Lavoratori	
	Art. 11. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o	
	avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura,	
	anche dei propri associati, purché non volontari, laddove ne-	
	cessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse	
	generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al persegui-	
	mento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei la-	
	- 18 -	

	voratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore ai	
	limiti stabiliti dalla normativa vigente e futura attualmente	
	pari al cinquanta per cento (50%) del numero dei volontari o	
	al cinque per cento (5%) del numero degli associati.	
	Organi Sociali e Cariche Elettive	
	Art. 12. Sono organi dell'associazione:	
	- l'Assemblea dei soci;	
	- il Consiglio Direttivo;	
	- l'Organo di controllo, laddove eletto;	
	- Il Revisore dei conti laddove eletto.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il	
	rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate	
	per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della fun-	
	zione.	
	L'Assemblea	
	Art. 13. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i	
	soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel	
	libro degli associati da almeno tre mesi. L'Assemblea è pre-	
	sieduta di norma dal Presidente che la convoca:	
	- almeno una volta all'anno;	
	- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per	
	l'approvazione del bilancio;	
	- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;	
	- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo de-	
	gli associati.	
	- 19 -	

	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce	
	in seduta, delibera il luogo, le modalità, il giorno e l'ora	
	della prima convocazione e della seconda convocazione, che de-	
	ve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.	
	Art. 14. L'Assemblea, è convocata almeno dieci (10) giorni	
	prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccoman-	
	data a.r., ovvero consegna a mano debitamente controfirmata, a	
	mezzo sms, telefax, e-mail o pec, ovvero con altri mezzi tec-	
	nologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione	
	della convocazione. L'avviso di convocazione deve contenere il	
	giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno	
	con i punti oggetto del dibattito. All'Assemblea sono con-	
	vocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di	
	giudizio definitivo dell'Assemblea.	
	Art. 15. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	- discute ed approva il bilancio;	
	- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	- definisce il programma generale annuale di attività;	
	- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, deter-	
	minandone previamente il numero dei componenti;	
	- precede eventualmente all'elezione e alla revoca dei compo-	
	nenti dell'Organo di controllo, deliberando previamente il nu-	
	mero dei componenti;	
	- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	- 20 -	

	- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assem-	
	bleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal	
	Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;	
	- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi so-	
	ciali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita	
	della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 8;	
	- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento	
	di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;	
	- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
	- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la	
	scissione dell'associazione;	
	- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del	
	Giorno;	
	- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Art. 16. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza	
	di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per	
	delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce	
	all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è	
	valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli	
	intervenuti. Ciascun aderente può essere portatore di un nume-	
	ro massimo di tre deleghe.	
	E' possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di te-	
	lecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispon-	
	- 21 -	

	denza o in via elettronica, purch� sia possibile verificare	
	l'identit� dell'associato che partecipa e vota. Le delibera-	
	zioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.	
	Art.17. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in	
	presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto	
	favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento	
	dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea	
	delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli as-	
	sociati.	
	Art. 18. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in	
	quelle che riguardano la loro responsabilit� i componenti del	
	Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si proce-	
	de normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cari-	
	che sociali si precede mediante il voto a scrutinio segreto su	
	scheda.	
	Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risul-	
	tare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale	
	redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Pre-	
	sidente e dal Segretario stesso.	
	Consiglio Direttivo	
	Art. 19. Il Consiglio Direttivo � composto da un minimo di tre	
	(3) a un massimo di nove (9) componenti, eletti dall'Assem-	
	blea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono no-	
	minati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i	
	suoi componenti sono rieleggibili. Tutti i componenti devono	
	- 22 -	

	essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indica-	
	te, tra i propri associati, dagli enti associati.	
	Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo	
	ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi é sta-	
	to condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche	
	temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare	
	uffici direttivi. L'eventuale assenza per due sedute consec-	
	tive senza giustificato motivo comporta la decadenza della ca-	
	rica. Il giustificato motivo è da comunicarsi al consiglio a	
	mezzo mail, sms o altre tipologie di messaggi elettronici. I	
	consiglieri entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro	
	elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico na-	
	zionale del Terzo settore, allor quando istituito, indicando	
	per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data	
	di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di	
	essi è attribuita la rappresentanza dell'ente; il potere di	
	rappresentanza attribuito agli amministratori e generale ed	
	eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono	
	iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.	
	Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente	
	ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. La	
	convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale	
	almeno cinque (5) giorni prima della riunione oppure a mezzo	
	e-mail inviata almeno cinque (5) giorni prima della riunione	

	stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere	
	convocato anche per le vie telefoniche, con sole ventiquattro	
	(24) ore di preavviso. Le riunioni sono valide quando vi in-	
	terviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono	
	prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi	
	tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.	
	Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi pote-	
	ri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto	
	esecutivo necessario per la realizzazione del programma di at-	
	tività che non sia riservato per Legge o per statuto alla com-	
	petenza dell'Assemblea dei soci.	
	Nello specifico:	
	- elegge tra i propri componenti il presidente;	
	- elegge tra i propri componenti il vice presidente;	
	- elegge il tesoriere e il segretario;	
	- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria ammini-	
	strazione;	
	- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;	
	- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di	
	attività;	
	- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale	
	esperibili dall'associazione;	
	- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta	
	all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;	
	- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bi-	
	- 24 -	

	lancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione	
	e la sua approvazione;	
	- conferisce procure generali e speciali;	
	- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone	
	mansioni, qualifiche e retribuzioni;	
	- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento	
	dell'associazione e degli organi sociali;	
	- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi	
	soci;	
	- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal	
	Presidente;	
	- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.	
	Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o	
	più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga	
	attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa	
	fosse esaurita, ovvero inesistente, indice le elezioni supple-	
	tive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consi-	
	glieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto	
	della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero	
	superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea	
	per nuove elezioni.	
	Il Presidente	
	Art.23. Il Presidente é il legale rappresentante dell'associa-	
	zione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto	
	il Consiglio Direttivo ed è autorizzato a riscuotere pagamenti	
	- 25 -	

	di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.	
	Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci	
	con procura speciale. In caso di assenza o impedimento le sue	
	mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.	
	In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti	
	d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Diretti-	
	vo. Qualora il Consiglio Direttivo per fondati motivi, non ra-	
	tifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmen-	
	te il Presidente.	
	Il Tesoriere	
	Art. 24. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare	
	i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base del-	
	le determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può es-	
	sere conferito potere di operare con banche e uffici postali	
	ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti,	
	firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare asse-	
	gni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi opera-	
	zione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari.	
	Il Segretario	
	Art. 25. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere	
	aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea	
	che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia	
	unitamente al libro soci.	
	L'Organo di controllo	
	Art. 26. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti	

	indicati dall'articolo 30 D. Lgs. 117/2017 e successive modi-	
	fiche e/o integrazioni, l'Assemblea elegge un Organo di Con-	
	trollo anche monocratico.	
	Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo	
	2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo	
	devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui	
	all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso	
	di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono	
	essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di	
	controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e	
	sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche	
	con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8	
	giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adegua-	
	tezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e	
	sul suo concreto funzionamento.	
	L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di	
	utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14	
	del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto de-	
	gli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo. I	
	componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi mo-	
	mento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e	
	di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministra-	
	tori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su de-	
	- 27 -	

		terminati affari.	
		L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento	
		dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e	
		successive modifiche e o integrazioni, la revisione legale dei	
		conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori Legali	
		iscritti nell'apposito registro.	
		Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo	
		qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità del-	
		le attività organizzate o in ragione della rilevanza di con-	
		tributi pubblici da gestire.	
		Revisore legale dei conti	
		Art. 27 Se l'Organo di controllo non esercita il controllo	
		contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D.	
		Lgs 117/2017 e successive modifiche e/o integrazioni, l'Asso-	
		ciazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una So-	
		cietà di revisione legale iscritti nell'apposito registro.	
		Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si ri-	
		serva di stabilire il carattere monocratico o collegiale	
		dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assem-	
		blea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo	
		ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività	
		organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubbli-	
		ci da gestire.	
		Patrimonio, esercizio sociale e bilancio	
		Art. 28. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	
		- 28 -	

	ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il	
	bilancio che dovrete essere presentato all'assemblea per	
	l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale,	
	dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e de-	
	gli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che	
	illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestio-	
	nale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle	
	finalità statutarie. In caso di ricavi, rendite, proventi o	
	entrate comunque denominate inferiori a Euro duecentoventimila	
	(€ 220.000,00) il bilancio può essere redatto nella forma del	
	rendiconto finanziario per cassa.	
	Art. 29. Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
	- quote associative degli aderenti;	
	- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi	
	internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al soste-	
	gno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	- donazioni, lasciti testamentari ed erogazioni liberali;	
	- rimborsi derivanti da convenzioni;	
	- rendite patrimoniali;	
	- attività di raccolta fondi;	
	- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e pro-	
	ductive marginali;	
	- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui	
	all'art. 6 del D.Lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e	
	- 29 -	

	strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui	
	all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo perven-	
	ga all'associazione.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	
	strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di inte-	
	resse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missio-	
	ne o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	Art. 30. Il patrimonio sociale è costituito da:	
	- beni immobili e mobili;	
	- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;	
	- donazioni, lasciti o successioni;	
	- altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.	
	Art. 31. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo	
	le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento	
	delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intra-	
	sferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un so-	
	cio, la sua quota sociale rimane nella disponibilità	
	dell'associazione.	
	È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avan-	
	zi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a Fondato-	
	ri, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di re-	
	cesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del	
	rapporto associativo.	
	- 30 -	

Libri sociali

Art. 32. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;

- registro dei volontari;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee,

in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per

atto pubblico;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di-

rettivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 33. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pub-

blicità e trasparenza degli atti relativi all'attività

dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o

rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il

libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni

dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora

eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devo-

no essere messi a disposizione dei soci per la consultazione

anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti

di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla

documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associa-

zione.

Informativa sociale

An. 34. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque deno-

minate, sono superiori a Euro centomila (€ 100.000,00) annui,

	l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiorna-	
	ti nel proprio sito internet o nel sito internet della rete	
	associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D.	
	Lgs.117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispet-	
	tivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi	
	di controllo e ai dirigenti.	
	Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni	
	Art. 35. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso	
	dall'assemblea con le modalità e le maggioranze previste	
	dell'art. 17, comma 2 dello statuto.	
	In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Asso-	
	ciatione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta	
	del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà intera-	
	mente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale	
	del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa	
	destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo set-	
	tore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale. In nessun	
	caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.	
	L'associazione pertanto é tenuta ad inoltrare al predetto Uf-	
	ficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le	
	disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.	
	82.	
	Norma finale	
	Art. 36. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa	
	riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia,	

con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs

117/2017, al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n.460 e alle

loro eventuali variazioni.

UNITAMENTE AGLI ALLEGATI

Io notaio, ho dato lettura del presente atto ai comparenti,

che da me interpellati lo hanno approvato. In parte dattilo-

scritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me,

occupa SEDICI facciate intere e quanto fin qui della

facciata DICIASSETTESIMA DI CINQUE fogli.

Viene sottoscritto alle ore SEDICI E MINUTI TRENTA.

FIRMATO: DI TULLIO ISABELLA, DELL'OLIO GIAMBATTISTA, NOTAIO

LORUSSO CARLO - SEGUE SIGILLO.

AREA REP 41458
RCC 2030

Repertorio n. *41458*

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di maggio.

In Bisceglie, nel mio studio alla Via Vittorio Veneto n.1.
Innanzi a me dottor Carlo Lorusso, notaio in Bisceglie,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani,

E' PRESENTE:

-**CEO Michele**, nato a Modugno (BA) il giorno 18 luglio 1975,
codice fiscale dichiarato: CEOMHL75L18F262X, e residente in
Mantova (MN) alla Via Luigi Pastro, n.11;

Detto comparente della cui identità personale io Notaio sono
certo, mi richiede di ricevere con il presente atto, col qua-
le nomina e costituisce sua procuratrice speciale: **DI TULLIO
Isabella**, nata a Bisceglie (BT) il 12 ottobre 1952, codice fi-
scale dichiarato: DTL SLL 52R52 A883A, ed ivi residente alla
Via Carrara Santa Maria n.1;

affinchè questa in nome e per conto di esso mandante abbia a
costituire, unitamente agli altri soci, ai sensi e per gli ef-
fetti del C.C. e del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117m, una associa-
zione del terzo settore, denominata "LA VITA E' BELLA ETS",
con sede in Bisceglie alla Via Carrara Santa Maria n.1, di du-
rata illimitata, avente ad oggetto:

"il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via princi-
pale in favore dei propri associati, di loro familiari o di
terzi le seguenti attività di interesse generale nel rispetto
dell'art.5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-
mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui al-
la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno
2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-
si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazio-
ni, nonché le attività culturali di interesse sociale con fi-
nalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-
che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-
che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e
della pratica del volontariato e delle attività di interesse
generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i
popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e
politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti
delle attività di interesse generale di cui al presente arti-
colo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di
aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-



colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: opera nella promozione dei "servizi sociali" comprendendo tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

Promuove l'organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale per la collettività.

Organizzare, d'intensa e/o in partenariato con enti pubblici o privati italiani o stranieri, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, partnership per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei ed internazionali per la realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzionali;

Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili;

Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione;

Sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni.

Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;

Favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

Tenere corsi di orientamento, formazione ed aggiornamento professionale usufruendo dei contributi regionali, nazionali e comunitari, secondo le disposizioni normative vigenti in mate-

ria;

Porre in essere attività con qualunque mezzo, di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico.

Porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutari.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero;

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Le disposizioni legislative di cui sopra si intendono adeguabili alle eventuali e successive modifiche."

Alla nominata Procuratrice, vengono conferiti ogni più ampia e necessaria facoltà comprese:

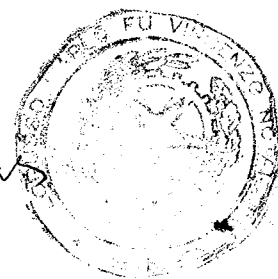
- determinare le quote associative annuali;
- nominare i componenti degli organi sociali e delle cariche elettive e dell'organo di controllo e/o revisori dei conti;
- approvare le clausole dello statuto.

La nominata procuratrice potrà infine convenire qualsiasi patto ed in genere fare tutto ciò che si renderà necessario ed utile, anche se non espressamente previsto dal presente atto, per la costituzione della associazione che al nominato procuratore non si possa opporre difetto o imprecisione di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido e senza obbligo di rendiconto.

Io notaio ho

dato lettura del presente atto al comparente, che da me interpellato lo ha approvato. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me occupa due facciate intere e quanto fin qui della terza di un foglio.



Repertorio n. 41413

PROCURA SPECIALE
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno venti del mese di maggio.

In Bisceglie, nel mio studio alla Via Vittorio Veneto n.1.
Innanzi a me dottor Carlo Lorusso, notaio in Bisceglie,
iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani,

E' PRESENTE:

-**DELL'OLIO Giulia**, nata a Bisceglie (BT) il giorno 07 agosto 1974, codice fiscale dichiarato: DLL GLI 74M47 A883E, e residente in Vermezzo (MI) alla Via Carducci n.40.

Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere con il presente atto, col quale nomina e costituisce suo procuratore speciale: **DELL'OLIO Giambattista**, nato a Bisceglie (BT) il giorno 22 ottobre 1949 ed ivi residente alla Via Carrara Santa Maria n.1, codice fiscale: DLL GBT 49R22 A883K;

affinchè questo in nome e per conto di essa mandante abbia a costituire, unitamente agli altri soci, ai sensi e per gli effetti del C.C. e del D.Lgs 3 luglio 2017, n.117m, una associazione del terzo settore, denominata "LA VITA E' BELLA ETS", con sede in Bisceglie alla Via Carrara Santa Maria n.1, di durata illimitata, avente ad oggetto:

"il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale nel rispetto dell'art.5 del Codice del Terzo Settore:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non-violenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'arti-

REP 41413
RACC 2010



colo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: opera nella promozione dei "servizi sociali" comprendendo tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti destinati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

Promuove l'organizzazione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale per la collettività.

Organizzare, d'intensa e/o in partenariato con enti pubblici o privati italiani o stranieri, istituti, università, associazioni, fondazioni, aziende private italiane e straniere, partnership per il raggiungimento degli scopi istituzionali.

Partecipare ai diversi bandi, nazionali, europei ed internazionali per la realizzazione di progetti culturali e di attività di ricerca e studio nell'ambito delle finalità istituzionali;

Acquistare, sia a titolo oneroso che gratuito, prendere in locazione, usufrutto, concessione, uso, comodato e in gestione beni mobili ed immobili;

Stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui a breve, medio o lungo termine con garanzia su beni o immobili, la concessione di contributi o di altre forme di intervento con ogni tipo di garanzia anche reale sui beni oggetto degli scopi dell'Associazione;

Sottoscrivere atti di obbligo o di sottomissione per la concessione in uso di beni.

Stipulare speciali convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili sui Pubblici Registri, con enti pubblici o privati che siano giudicati opportuni per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

Amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, usufruttuaria o comunque posseduti o gestiti, anche per concessione amministrativa;

Favorire, anche mediante programmi congiunti o sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini similari a quelli dell'Associazione o tali da facilitare alla Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;

Tenere corsi di orientamento, formazione ed aggiornamento professionale usufruendo dei contributi regionali, nazionali e comunitari, secondo le disposizioni normative vigenti in mate-

ria;

Porre in essere attività con qualunque mezzo, di informazione e divulgazione sia a carattere generale che scientifico.

Porre in essere, seppur in maniera residuale e non prevalente, tutte le attività strumentali, anche di natura commerciale, necessarie e/o utili al perseguimento dei fini statutari.

Tutte le attività di cui ai punti antecedenti possono essere realizzate sia in Italia che all'estero;

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Le disposizioni legislative di cui sopra si intendono adeguabili alle eventuali e successive modifiche.".

Al nominato Procuratore, vengono conferiti ogni più ampia e necessaria facoltà comprese:

- determinare le quote associative annuali;
- nominare i componenti degli organi sociali e delle cariche elettive e dell'organo di controllo e/o revisori dei conti;
- approvare le clausole dello statuto.

Il nominato procuratore potrà infine convenire qualsiasi patto ed in genere fare tutto ciò che si renderà necessario ed utile, anche se non espressamente previsto dal presente atto, per la costituzione della associazione e che al nominato procuratore non si possa opporre difetto o imprecisione di poteri.

Il tutto con promessa di rato e valido e senza obbligo di rendiconto.

Io notaio ho dato lettura del presente atto alla comparente, che da me interpellata lo ha approvato. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me occupa due facciate intere e quanto fin qui della terza di un foglio.

Giuseppe Flauto

Roberto Bruno

